

ORIGINALE



COMUNE DI VERRUA PO

PROVINCIA DI PAVIA

Codice Ente 11312

DELIBERAZIONE N. 28

in data: 29.11.2013

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

L'anno **duemilatredici** il giorno **ventinove** del mese di **novembre** alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente Statuto e dal vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, vennero oggi convocati a seduta ORDINARIA i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - FERRARI PROF. GIANCARLO	Presente	6 - CERUTTI MARIA ELISABETTA	Presente
2 - LAZZARI PIERANGELO	Presente	7 - BERTONE ANDREA	Presente
3 - BERGONZI SAVERIO	Presente	8 - BOIOCCHI ALBERTO	Presente
4 - ROVATI ANDREA	Presente	9 - MILANESI SERENO	Presente
5 - SALVI RUFO	Presente	10 - PALLADINI GIANLUCA	Presente

Totale presenti **10**

Totale assenti **0**

Assiste il Segretario Comunale Sig. **REHO DOTT.CARLO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **FERRARI PROF. GIANCARLO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione regolamento relativo ai controlli interni (art. 3, comma 2 D.L. 10.10.2012 n. 174).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 3, comma 2 del D.L. 10.10.2012, così come convertito dalla Legge 7.12.2012 n. 213, il quale stabilisce che gli strumenti e le modalità di controllo interno, previsti dall'art. 147 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 sono definiti con regolamento adottato dal consiglio e resi operativi dall'ente locale entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto (9 gennaio 2013);

Visto altresì l'art. 147 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267 come modificato con sostituzione dall'art. 3 comma 1 lett. d) del suddetto decreto legge;

Considerata la sussistenza dell'obbligo, stabilito dal suddetto art. 3, comma 2 del D.L. 10.10.2012 n. 174, di dare comunicazione al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, dell'avvenuta adozione del regolamento suddetto;

Vista la bozza di regolamento relativo ai controlli interni allegata al presente atto come parte integrante e sostanziale;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile della Struttura 1 ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto l'esito della votazione legalmente espressa:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

DELIBERA

di approvare la bozza di regolamento relativo ai controlli interni ai sensi dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo 10.10.2012, n. 174 convertito nella Legge 7.12.2012 n. 213, allegato al presente atto come parte integrante e sostanziale;

di dare comunicazione della suddetta approvazione, ai sensi e per gli effetti del suddetto art. 3, comma 2, al Prefetto ed alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente con la seguente separata votazione:

Consiglieri presenti n. 10

Consiglieri votanti n. 10

Consiglieri astenuti n. 0

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.



COMUNE DI VERRUA PO

Provincia di PAVIA

**REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE
EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE
DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI**
(articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241)

SOMMARIO

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 Oggetto

TITOLO II INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

Articolo 3 Presentazione istanze e relativi termini

Articolo 4 Erogazione del sostegno finanziario

Articolo 5 Revoca della concessione del contributo

**TITOLO III
INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO**

Articolo 6 Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

**TITOLO IV
TRASPARENZA E PUBBLICITA'**

Articolo 7 Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

**TITOLO V
NORME FINALI**

Articolo 8 Entrata in vigore

TITOLO I OGGETTO

Articolo 1 Oggetto

1. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi ed altre erogazioni economiche, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a favore di istituzioni, associazioni, organizzazioni ed altri enti o soggetti pubblici e privati senza fini di lucro, con esclusione di quelli costituiti o promossi da partiti, movimenti politici o organizzazioni sindacali, per la realizzazione, nell'ambito del territorio comunale o, comunque, a beneficio della comunità locale, di attività ed iniziative educative, di informazione e formazione, di promozione e aggregazione sociale e per altri interventi o servizi, svolti in via continuativa nel corso dell'anno, o per attività di tipo occasionale ovvero per singoli progetti, nei seguenti campi:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione, ricerca scientifica;
- c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;
- d) sport e tempo libero;
- e) tutela dell'ambiente;
- f) turismo;
- g) promozione del tessuto economico locale;
- h) protezione civile;
- i) attività umanitarie e di sostegno alla pace.

2. L'Amministrazione, sempre con riguardo ai propri compiti istituzionali, provvede all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari ed altri vantaggi economici di qualunque genere alle persone fisiche in particolari condizioni di bisogno.

3. L'attribuzione di interventi economici può essere, altresì, disposta in casi adeguatamente motivati, per sostenere specifiche iniziative istituzionali, anche di ambito nazionale, a carattere celebrativo oppure con fini di aiuto e solidarietà verso comunità colpite da calamità o altri eventi ed iniziative di rilevante significato sociale, culturale o assistenziale. Gli interventi di cui al presente comma sono disposti dalla Giunta comunale.

TITOLO II INIZIATIVE DI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI

Articolo 2 Sostegno finanziario a favore di soggetti pubblici o privati

1. Il sostegno finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, viene assegnato dal responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla scorta dei criteri indicati nei commi seguenti.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

- a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;
- b) numero di soci, del personale impiegato e degli utenti;
- c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- d) situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti;

- a) finalità pubblica o di interesse pubblico;

- b) contenuto e valore dell'iniziativa;
 - c) soggetti raggiunti e livello di partecipazione previsto;
 - d) preventivo di spesa;
 - e) presenza o meno di introiti derivanti dall'attività o da sponsorizzazioni e/o contributi di altri Enti pubblici o privati.
4. Il sostegno può anche consistere nella concessione dell'uso agevolato o gratuito di spazi, locali, mezzi o attrezzature del Comune, da riconoscersi in coerenza con la disciplina regolamentare vigente in materia.
5. In ogni caso, l'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.
6. La concessione del sostegno finanziario di cui al presente regolamento non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

Articolo 3

Presentazione istanze e relativi termini

1. Le domande sono inoltrate dal legale rappresentante del soggetto richiedente utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione e devono contenere le dichiarazioni e la documentazione concernenti il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 1, comma 1, nonché quelle relative alle situazioni, condizioni e contenuti dell'attività di cui commi 2 e 3 del precedente articolo 2.
2. Le istanze relative alla concessione di contributo per attività continuative svolte nel corso dell'anno devono, di norma, pervenire all'Amministrazione, di norma, entro il 30 giugno di ciascun anno. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 60 giorni.
3. Per le attività o iniziative di tipo occasionale o per singoli progetti le istanze di contributo dovranno essere presentate, di norma, entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività proposta. Il termine di conclusione del procedimento, con espressa comunicazione dell'esito al soggetto richiedente, è fissato in 30 giorni.

Articolo 4

Erogazione del sostegno finanziario

1. È fatto divieto dell'uso dello stemma comunale, salvo nei casi di patrocinio comunale e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione.
2. La concessione del contributo viene effettuata con la condizione che l'iniziativa o la manifestazione si svolga in conformità al programma e al preventivo di spesa presentato. Nel caso di realizzazione parziale, ovvero di costi reali inferiori rispetto al preventivo, il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.
3. È in facoltà dell'Amministrazione erogare, con provvedimento motivato, un acconto sul contributo assegnato, in relazione all'entità dello stesso e all'attività da svolgere. L'acconto, comunque, non può essere superiore alla metà del contributo assegnato.
4. La trattazione delle pratiche relative alle richieste per iniziative occasionali o singoli progetti avverrà in rigoroso ordine cronologico di acquisizione. I sussidi verranno erogati nei limiti dello stanziamento appositamente iscritto nel bilancio.
5. A conclusione delle iniziative o manifestazioni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, i soggetti pubblici o privati, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, entro il termine di 90 giorni, la seguente documentazione:
 - a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
 - b) rendiconto della gestione
 - c) copie delle fatture a dimostrazione della spesa sostenuta;

- d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune;
- e) introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di altri Enti pubblici o privati.
6. La documentazione di cui al comma precedente è trasmessa dal legale rappresentante del soggetto interessato, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione.

Articolo 5

Revoca della concessione del contributo

1. Nel caso di mancata realizzazione dell'attività o dell'iniziativa ovvero di modifica sostanziale del programma presentato, l'Amministrazione dispone, con propria insindacabile decisione, la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo già erogato.
2. Parimenti, comporta la revoca della concessione del contributo e il recupero dell'eventuale anticipo, la mancata o parziale presentazione, non giustificata, della documentazione di cui al 5° comma dell'articolo 4, nei termini dallo stesso previsti.

TITOLO III

INTERVENTI DI SOSTEGNO PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI BISOGNO

Articolo 6

Criteri per l'erogazione di contributi a soggetti in condizioni di bisogno

1. Al fine di garantire una dignitosa qualità della vita, nell'esame delle domande di persone che versino in situazione di particolare bisogno o disagio, intese ad ottenere i benefici di cui all'articolo 1, comma 2, si prendono in considerazione i seguenti criteri:
 - a) esame del nucleo familiare, con particolare riguardo, oltre che al numero dei componenti, agli anziani, ai minori, ai soggetti disabili, agli ammalati gravi o in particolari condizioni di disagio sociale e relazionale;
 - b) esame della situazione economico-finanziaria, rapportato al nucleo familiare nel suo insieme;
 - c) esame della situazione alloggiativa.
2. Le concrete modalità di riconoscimento dei contributi di cui al presente articolo, sono oggetto di specifica regolamentazione.

TITOLO IV

TRASPARENZA E PUBBLICITA'

Articolo 7

Pubblicazione del Regolamento e degli atti e informazioni relativi alla concessione e revoca dei contributi

1. Il presente Regolamento è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'Ente. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla legge, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di contributi. Sono altresì resi pubblici, con le stesse modalità, gli eventuali provvedimenti di revoca di cui all'articolo 5.
2. La Giunta, ai sensi di legge e per ogni suo effetto, individua i soggetti responsabili della pubblicazione degli atti e delle informazioni di cui al comma 1 e dell'obbligo di provvedere nel caso di accesso civico, nonché il titolare del potere sostitutivo nel caso di ritardo, inerzia o inadempienza del competente responsabile.
3. Le informazioni di cui al presente titolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali; è comunque esclusa la pubblicazione dei dati

identificativi di persone fisiche destinatarie di contributi, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

TITOLO V NORME FINALI

Articolo 8 Entrata in vigore

1. Al fine di assicurare il corretto e imparziale rispetto dei termini di presentazione delle istanze di cui all'articolo 3, il presente Regolamento, fatti salvi gli obblighi di legge in materia di pubblicità e trasparenza, entra in vigore il 1° gennaio 2014. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, trovano applicazione le norme di legge o degli altri Regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

COMUNE DI VERRUA PO

Provincia di Pavia

C.a.p. 27040

OGGETTO: Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 – art. 49, comma 1. e s.m.i.

Parere degli uffici responsabili dei servizi interessati sulla proposta di deliberazione di CONSIGLIO COMUNALE, avente per oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ED ALTRE EROGAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DI PERSONE E SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI.

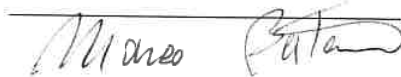
RESPONSABILE DELLA STRUTTURA 1

Il sottoscritto MARCO BERTONE, responsabile della Struttura 1, sotto la propria responsabilità formula il sottoesteso parere in ordine alla regolarità tecnica, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto;

PARERE FAVOREVOLE

Verrua Po, 22.11.2013

Il Responsabile della Struttura 1
Marco Bertone





Fatto, letto e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
FERRARI PROF. GIANCARLO**

Giancarlo Ferrari



**IL SEGRETARIO COMUNALE
REHO DOTT. CARLO**

Carlo Reho

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto attesta che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 gg consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i. all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della Legge 18.6.2009, n° 69).



**IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
LIBERALI GIAMPIERO**

Liberali Giampiero

Verrua Po,

07 DIC. 2013

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 07/12/2013 per decorrenza del termine di cui all'art.134 comma 3 del Decreto Legislativo 267/2000 e s.m.i.

Verrua Po, 07/12/2013



**IL SEGRETARIO COMUNALE
REHO DOTT. CARLO**

Carlo Reho